

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
II Commissione permanente
(Giustizia)

Resoconto di mercoledì 14 novembre 2007

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 15.15.

Sui lavori della Commissione.

Erminia MAZZONI (UDC), in considerazione della circostanza che alcune agenzie di stampa hanno erroneamente riportato che il gruppo dell'UDC, nella seduta antimeridiana, ha votato a favore della proposta di testo unificato presentata dal relatore in materia di molestie insistenti e di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, ritiene necessario sottolineare che il proprio gruppo in realtà si è astenuto su tale proposta di testo unificato, mentre ha votato a favore della richiesta di stralcio dell'articolo 18 del disegno di legge C. 2169-ter, in materia di omofobia, presentata dall'onorevole Consolo.

Pino PISICCHIO, *presidente*, prendendo atto della precisazione dell'onorevole Mazzoni, osserva che il voto di astensione del gruppo dell'UDC sulla proposta di testo unificato è stato ben evidente alla Presidenza della Commissione, così come il voto a favore della proposta di chiedere lo stralcio dell'articolo 18 del disegno di legge C. 2169-ter.

Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile.

C. 2873 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2007.

Pino PISICCHIO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame (*vedi allegato 3*). Invita, pertanto, il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza.

Lanfranco TENAGLIA (PD-U), *relatore*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti da lui presentati, esprime parere favorevole sugli emendamenti Contento 1.8, Mazzoni 2.12 e Vitali 2.8, sugli articoli aggiuntivi Cogodi 5.01, 5.02, 5.03 e 5.04, sugli emendamenti Contento 7.2 e 9.1, mentre invita al ritiro degli emendamenti Palomba 1.9 e 2.4, Vitali 2.7, Scotto 5.10, Cogodi 5.2, Mazzoni 5.13, Scotto 5.9 e 5.8, Capotosti 5.3, Cogodi 5.1, Marinello 5.7 e Contento 7.6. Invita i

presentatori ad un chiarimento della reale degli identici emendamenti Cogodi 3.11 e Vitali 3.10, diretti a sopprimere l'articolo 3 che disciplina un istituto da tutti considerato con favore e che nella prassi già ha visto dei tentativi di una sua introduzione, quale il tirocinio giudiziario, ritenendo che sia intenzione anche degli stessi presentatori dei predetti emendamenti pervenire ad un miglioramento della disciplina prevista nel disegno di legge piuttosto che ad una soppressione della medesima.

Manlio CONTENTO (AN) invita il Governo a chiarire la portata dell'emendamento 5.4, che sostituisce l'articolo 5 del disegno di legge, il quale, a sua volta, costituisce una norma cardine dell'intero articolato.

Il Sottosegretario Luigi LI GOTTI osserva che l'emendamento 5.4 è dettato principalmente dalla sottoscrizione ed entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. L'articolo 10, comma 4, di tale contratto, infatti, stabilisce che «tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa», mentre il successivo comma 6 stabilisce che «nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e della qualità dei servizi all'utenza, le amministrazioni, in prima applicazione, possono effettuare, **in via prioritaria**, e con le procedure previste dal presente CCNL per i passaggi di area, **la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse**».

Poiché la *ratio* sottesa alla disposizione in questione è di coniugare l'importante procedimento di riorganizzazione degli uffici con un corretto riconoscimento delle professionalità del personale dell'amministrazione giudiziaria, il cui sviluppo di carriera è rimasto da lungo tempo bloccato, e con un adeguato accesso dall'esterno di personale qualificato, per il conseguimento di tali risultati sono previsti un programma di assunzione dall'esterno, mediante concorso pubblico, di un importante contingente di personale dell'ex area C, posizione economica C1 (ora area terza, fascia retributiva F1) ed un percorso di valorizzazione delle professionalità esistenti, concertato con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, rispettoso degli insegnamenti della Corte costituzionale in materia.

In particolare, è necessario procedere ad una complessiva revisione delle dotazioni organiche alla luce dei compiti svolti e dell'elevata professionalità richiesta dalla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro. L'istituzione dell'ufficio per il processo richiede infatti, per il suo corretto funzionamento, un maggior numero di professionalità elevate.

A tale fine, la nuova dotazione organica, anche con l'istituzione di un ruolo tecnico, viene allegata al presente provvedimento normativo straordinario, salve le successive rideterminazioni che si renderanno necessarie, da effettuare con gli strumenti ordinari, e la previsione dell'autorizzazione temporanea di eventuali posizioni soprannumerarie da riassorbire a seguito delle cessazioni dal servizio e dalle progressioni professionali previste nei commi successivi.

L'incremento delle dotazioni organiche del personale è necessario anche per attuare la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (1.600 unità di personale circa, che prestano servizio da circa 10 anni negli uffici giudiziari in base alla normativa sui lavoratori socialmente utili ed a tempo determinato stratificatasi negli anni).

Nel quadro dei principi generali fissati dall'articolo 2 decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'interazione con le sfere di competenza attribuite alla contrattazione collettiva, le nuove disposizioni contrattuali collettive incidono significativamente sulla progressione professionale del personale, nel senso che: **impongono la ricomposizione dei profili professionali articolati su aree diverse, attualmente piuttosto accentuata nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, in quanto interessa figure professionali centrali quali il cancelliere, l'ufficiale giudiziario, l'esperto informatico, l'ausiliario, l'esperto linguistico**; autorizzano la conclusione delle procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione previgente già programmate, concordate od attivate, procedure, nel caso concreto, collegate ad un abnorme contenzioso.

In tale quadro, si propone, in primo luogo, l'attuazione da parte del Ministero della giustizia, con risorse anche proprie e reperite nella presente legge, di una politica di nuove assunzioni dall'esterno, nel profilo professionale qualificante iniziale dell'area terza, mediante procedure concorsuali pubbliche, in conformità a quanto previsto nella programmazione di fabbisogno per il triennio, sino a 2.800 unità, oltre alla contestuale immissione in ruolo degli ulteriori 1.600 lavoratori circa, mediante la stabilizzazione dei lavoratori precari, secondo quanto previsto nell'ultima legge finanziaria (comma 3, lettera *a*).

Contestualmente, si propone l'attivazione delle procedure di progressione professionale tra le aree al fine di realizzare la descritta ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa, come prescritto dal nuovo CCNL e con le procedure da esso previste, nei limiti di spesa indicati, e da dettagliare in sede di contrattazione collettiva integrativa. Da ultimo viene proposta una **norma transitoria** che consente di portare a compimento le procedure di progressione professionale all'interno delle aree secondo l'ordinamento previgente non concluse; per realizzare tale passaggio sarà necessario concordare in sede di contrattazione integrativa modalità, appunto, di conclusione o sostituzione delle stesse, come programmato e concordato in una serie di accordi sottoscritti nella vigenza del precedente CCNL con le organizzazioni sindacali.

Pino PISICCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.